



COMUNE DI CIVIASCO

C.A.P. 13010 - Via E. Durio, 6 - Tel. 0163/55700 - E-mail: municipio@comune.civiasco.vc.it

E-mail certificata: comune.civiasco.vc@legalmail.it

C.F. 82000770022 – P.I. 00439580028

Decreto Sindacale n. 2/2024 del 18/03/2024

Oggetto: Nomina Vice Segretario.

IL SINDACO

Premesso che nella dotazione attuale del Comune è presente un solo dipendente appartenente all'Area degli Istruttori di cui al recente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, inquadrato nella cat. C e che il Segretario Comunale è, attualmente, assente per congedo straordinario;

Dato atto che l'art. 1, comma 557, L. 311/2004 consente alle amministrazioni ivi espressamente richiamate di utilizzare "l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza" e manifesta la volontà del legislatore di introdurre una deroga al principio dell'esclusività del rapporto di lavoro a tempo pieno, mediante l'utilizzo di personale dipendente di altre amministrazioni locali, che scaturisce dalla necessità di venire incontro agli enti di ridotte dimensioni, i quali incontrano notevoli difficoltà nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'assunzione di personale;

Rilevato che il Consiglio di Stato con il parere n. 3764/2013, di conferma del precedente parere n. 2141/2005, recepito in toto dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 2 del 26 maggio 2014, mette in evidenza proprio questo aspetto di "deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro espresso dall'art. 53, comma TI, del d.lgs. n. 165/2001". Dal canto suo, il Ministero dell'Interno, nella sopra citata Circolare del 21/10/2005, n. 2 (Problematiche interpretative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge finanziaria 2005), ha affermato che a tale fattispecie può essere applicata, "in quanto compatibile" la disciplina dettata in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, contenuta nell'art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL per il comparto regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000 (Rapporto di lavoro a tempo parziale), oggi trasfusa nel nuovo CCNL. Per il Consiglio di Stato, in sostanza, si intende consentire ai dipendenti degli Enti locali di svolgere, previa autorizzazione, attività lavorativa a favore di altri Enti locali, di piccole dimensioni ovvero associati tra loro, non solo ai titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale ma anche ai titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno (parere n. 2141/2005). In questo assetto, la seconda attività lavorativa del dipendente di altro Ente può avvenire sulla base sia di un nuovo contratto di lavoro subordinato (a tempo parziale) sia di un contratto di lavoro autonomo;

Dato atto che nella dotazione dei Comuni di Alto Sermenza e Carcoforo è presente un funzionario di cat. D, dott. Mario Casaccia, in possesso di laurea che ha svolto e svolge, da anni, la sua attività in ambito amministrativo-contabile che si è reso disponibile a prestare la propria opera a favore del Comune di Civiasco, a costo zero, secondo le necessità che si manifestano;

Rilevato che il Sindaco del Comune di Carcoforo, nell'ottica di leale collaborazione con gli Enti, che da anni condividono il Segretario Comunale, ha espresso la propria autorizzazione;

Rilevato, altresì, che presso il Comune di Carcoforo il dott. Mario Casaccia è stato incaricato delle funzioni di Vice Segretario, incarico che il sottoscritto Sindaco, intende – a sua volta – conferire;

Letto l'art. 97, comma 5, del TUEL ai sensi del quale *Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;*

Art. 14 - Vicesegretario

Letto l'art. 14 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che testualmente recita:

Il Sindaco può nominare un Vicesegretario scegliendolo tra i dipendenti apicali, anche non titolari di responsabilità di un'area ovvero tra i dipendenti utilizzati in scavalco di eccedenza o condiviso purché sia in possesso di titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

Il Vicesegretario collabora con il Segretario nell'esercizio delle competenze sue proprie e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo.

Il Vicesegretario partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e, ove richiesto, del Consiglio, collaborando con il Segretario per la verbalizzazione.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1) di nominare il dottor Mario Casaccia, dipendente del Comune di Civiasco autorizzato a prestare la propria opera ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004, Vice Segretario dando atto che gli competono i compiti di cui all'art. 97, comma 5 del TUEL e dell'art. 14 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

2) di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del bilancio comunale e, quindi, di ringraziare pubblicamente il Sindaco del Comune di Carcoforo nonché il neo dipendente.

Civiasco, lì 18/03/2024

IL SINDACO
(Davide Calzoni)